

COMUNE DI CANALE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

PRINCIPIO DI AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI CANALE E' ENTE AUTONOMO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

STATUTO COMUNALE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE, LO STATUTO DISCIPLINA:

- A) L' ORDINAMENTO INTERNO DEL COMUNE;
- B) LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI;
- C) L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI;
- D) LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED IL LORO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
- E) LE FORME DI COLLABORAZIONE CON LO STATO, LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI AUTONOMI.

ART. 03

CARATTERI COSTITUTIVI

01. IL COMUNE DI CANALE, QUALE CONNOTAZIONE STORICO-SOCIALE, SI CONTRADDISTINGUE PER:

- A) IL TERRITORIO - QUALE CIRCOSCRIZIONE GEOGRAFICA, DOTATA DI PROPRI CONFINI, ENTRO I QUALI IL COMUNE - DI REGOLA - ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI, COSI' COME DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA L. 24.12.1954 N. 12 ;
- B) LA POPOLAZIONE - COSTITUITA DAGLI ISCRITTI ALL' ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE;
- C) LA PERSONALITA' GIURIDICA.

02. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO.

03. ESSO E' DOTATO DI UNO STEMMA EDI UN GONFALONE, DEFINITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

04. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L' USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE, LA SUA CONCESSIONE IN USO AD ENTI O AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALLE SCELTE POLITICHE DELL' AMMINISTRAZIONE.

ART. 05

SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE

01. IL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE UN ORDINATO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE, SI IMPEGNA:

A) AD UTILIZZARE LA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE A BENEFICIO DI INIZIATIVE DELL'ENTE LOCALE E DEI PRIVATI OPERATORI;

B) A REGISTRARE E AD AGGIORNARE COSTANTEMENTE NEL TEMPO UNA MAPPA DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA';

C) AD ADOTTARE NORMATIVE URBANISTICHE E PROGRAMMATORIE CHE, NEL RISPETTO DELLE ISTANZE DI TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE, VALGANO A FAVORIRE LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIALITA' LOCALE E L'AUMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI;

D) A VALORIZZARE LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE ED A PROMUOVERE E SOSTENERE UN VALIDO SISTEMA DI FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE, CONSORTILI INTERESSANTI I VARI COMPARTI ECONOMICI;

E) A PROMUOVERE UN SISTEMA DI FINANZA LOCALE CHE CONSENTA DI DISPORRE DI ADEGUATE STRUTTURE CIVILI E DI SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI.

ART. 06

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE, NELL'ESPLICAZIONE DELLA SUA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA, ADOTTA, NEI LIMITI DELLE COMPETENZE DI LEGGE, LE MISURE ATTE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE NATURALE E AD ASSICURARE ALLA COLLETTIVITA' ED AI SINGOLI, CONDIZIONI CHE NE FAVORISCANO LO SVILUPPO CIVILE.

02. ATTUA PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E IDRICO.

03. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 07

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE. ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED AGLI INVALIDI, FAVORENDO IL LORO INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE.

ART. 08

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLE TRADIZIONI LOCALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE DIFENDE E VALORIZZA ALTRESI' IL PROPRIO PATRIMONIO CULTURALE, IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI ED A TAL FINE COORDINA ED INDIRIZZA GLI STRUMENTI E LE INIZIATIVE ESISTENTI E CONCORRE ALLO SVILUPPO ED AL MIGLIORAMENTO DEI MEZZI EDUCATIVI.

02. TUTELA INOLTRE LE TRADIZIONI LOCALI, NELLE LORO SVARIATE FORME DI

MANIFESTAZIONE.

03. FAVORISCE LA CULTURA PIEMONTESE LEGATA A QUESTA PARTICOLARE ZONA DEL ROERO E NE PROMUOVE LA LINGUA PARLATA.

04. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO E IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

ART. 09

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE RICONOSCE IL TERRITORIO QUALE BENE ASSOLUTO DA DIFENDERE E PRESERVARE.

02. PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

03. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

04. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

05. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E CIRCOLAZIONE ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE, TURISTICHE ED AMBIENTALI.

06. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

07. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA, E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 10

SVILUPPO COMMERCIALE

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO TIPICO E ARTISTICO.

03. ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

04. PROMUOVE E SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE ATTRAVERSO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

ART. 11

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA L. 08.06.1990 N.

142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUGLI ATTI DI RILIEVO SOPRATTUTTO LOCALE E PROVINCIALE E CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DI STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. DA' INFINE RELAZIONE PERIODICA DELLA SUA ATTIVITA' ATTRAVERSO I VARI GIORNALI CHE VENGONO PUBBLICATI SUL TERRITORIO, PROVVEDENDO LUI STESSO, SE NECESSARIO, ALLA FORMAZIONE DI UN PERIODICO, OVE VERRA' PUBBLICIZZATA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

04. CURA I CONTATTI CON LA SCUOLA, LE ORGANIZZAZIONI DI VARIA NATURA E CON ALTRI ENTI E SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO.

ART. 12

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI

01. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, IL COMUNE RICONOSCE E FAVORISCE, CON APPOSITI INTERVENTI: GLI ENTI, GLI ORGANISMI E LE ASSOCIAZIONI GIA' OPERANTI SUL TERRITORIO O DI NUOVA COSTITUZIONE, NEI SETTORI: DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELL'INFORMAZIONE, DELLA PROMOZIONE SPORTIVA, COME SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE ED ECOLOGICHE E NE PATROCINA LE LORO MANIFESTAZIONI.

02. A TAL FINE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI INDICATI AL PRIMO CAPOVERSO, AI SENSI DELL' ARTT. 07 - COMMA 05 DELLA L. 08.06.1990 N. 142 .

03. I MODI DI UTILIZZO DI TALE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER LE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA', PER PARTICOLARE FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITA DAGLI ENTI.

ART. 13

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' RICORRERE AGLI ISTITUTI INDICATI AGLI ARTT. 22 E SUCCESSIVI DELLA L. 08.06.1990 N. 142, NONCHE' ALLA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

ART. 14

PROGRAMMAZIONE E RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 COMMA 05 , 06 , 07 ED 08 DELLA L. 08.06.1990 N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE SI PROPONE DI SUSCITARE E VALORIZZARE

TUTTE LE ENERGIE, DI UTILIZZARE TUTTE LE RISORSE EDI FAVORIRE TUTTI GLI APPORTI E DETERMINARE E SODDISFARE ORGANICAMENTE I FABBISOGNI E LE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIE.

04. IL COMUNE, AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SI ADOPERA PER PROMUOVERE CON I COMUNI VICINIORI FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA GESTIONE IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI.

05. NEL RISPETTO DELLA DIMENSIONE DEI PROBLEMI E DEI RISPETTIVI INTERESSI, IL COMUNE SI IMPEGNA AD OPERARE IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI COMPLEMENTARI CON LA PROVINCIA, SECONDO LE FUNZIONI E I COMPITI ATTRIBUITI A QUEST'ULTIMA, DALL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

06. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, CURA L'ADOZIONE DI STRUMENTI CHE GLI CONSENTANO DI FRUIRE DEI DATI E DELL'ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA CHE LA PROVINCIA MEDESIMA PONE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI E PARTECIPA ATTIVAMENTE, CON PROPRIE PROPOSTE E CON IL PROPRIO CONCORSO, NELLE FORME DI LEGGE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

ART. 15

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI IN GENERE CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA QUESTI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 16

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE ED IL SINDACO.

ART. 17

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COLLETTIVITA' RESIDENTE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. TUTELA IN OGNI SEDE COMPETENTE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COLLETTIVITA'.

ART. 18

FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', PRIVILEGIANDO LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ED UNA PROGRAMMAZIONE RACCORDATA A QUELLA PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. AD ESSO COMPETONO GLI ATTI FONDAMENTALI INDICATI NEL SECONDO COMMA DALL' ARTT. 32 DELLA L. 08.06.1990 N. 142 O IN ALTRE NORME LEGISLATIVE.

ART. 19

ELEZIONI

01. LA COMPOSIZIONE, LE ELEZIONI, LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA', DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE CON LEGGI DELLO STATO.

ART. 20

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 21

ADUNANZA

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SEDUTE, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE, POSSONO ESSERE DI PRIMA O DI SECONDA CONVOCAZIONE.

03. SONO ORDINARIE LE SEDUTE CONVOCATE PER:

A) LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;

B) LA DISCUSSIONE E L'ESAME DELLA RELAZIONE FINALE DEI REVISORI, NONCHE' L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. SONO STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE CONVOCATE PER LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE DI ARGOMENTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL COMMA PRECEDENTE.

05. NEL CASO IN CUI SI MANIFESTI UNA SITUAZIONE TALE DA NON CONSENTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI ORDINARI DI CONVOCAZIONE, LE SEDUTE STRAORDINARIE POSSONO ESSERE CONVOCATE, ALTRESI', IN VIA D'URGENZA.

06. NESSUNA PROPOSTA PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE SE NON VIENE, 24 ORE PRIMA, DEPOSITATA NELLA SALA DELLE ADUNANZE CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER POTER ESSERE DISCUSSA.

ART. 22

CONSIGLIO COMUNALE APERTO

01. IN DEROGA, A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO, IL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE SU RICHIESTA DI UN GRUPPO DI CITTADINI,

POTRA' DISPORRE CHE DETERMINATE SEDUTE, AVENDO PER OGGETTO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE ED INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' VENGANO, PRELIMINARMENTE, APERTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E LE MATERIE PER CUI SARA' POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE ESTERNA ALLE DISCUSSIONI DEI PUNTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 23

CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ORDINARIAMENTE DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', DI FISSARE LA DATA DELL'ADUNANZA E LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.

02. LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE, ALTRESI', RICHIESTA:

- A) DELLA GIUNTA MUNICIPALE, ATTRAVERSO APPOSITO ATTO DELIBERATIVO;
- B) DA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. NEI CASI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE, L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE, OVVERO DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA, QUALE RISULTANTE DAL REGISTRO DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE.

04. TRASCORSO TALE TERMINE, SENZA CHE LA RIUNIONE ABBAIA AVUTO LUOGO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO, NEI SUCCESSIVI VENTI GIORNI DALL'ASSESSORE ANZIANO.

05. QUALORA ANCHE QUEST'ULTIMO NON VI PROVVEDA, IL CONSIGLIO POTRA' ESSERE CONVOCATO, NEGLI ULTERIORI 20 GIORNI, DA UN'ALTRO ASSESSORE O DAL PIU' ANZIANO DEI PRESENTATORI DELLA RICHIESTA DELLA CONVOCAZIONE.

ART. 24

MODALITA' E TERMINI DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO ELETTO DAI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

- A) ALMENO 05 (CINQUE) GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SEDUTA ORDINARIA;
- B) ALMENO 03 (TRE) GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, NELL'IPOTESI DI SEDUTE STRAORDINARIE;
- C) ALMENO 24 (VENTIQUATTRO) ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI, IN AGGIUNTA AD ALTRI, GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

03. IN ESITO AL COMPUTO DEI TERMINI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 25

ORDINI DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E'

FORMULATO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. ESSO DOVRA', COMUNQUE, ESSERE REDATTO IN MODO DA CONSENTIRE L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'ARGOMENTO DA TRATTARE.

ART. 26

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLO STESSO, UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO SEI CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO AI CONSIGLIERI 24 ORE PRIMA NEI TERMINI STABILITI DAL PRECEDENTE ARTT. 24 - 01 COMMA LETTERA C) E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 27

ASTENSIONE

01. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE GRAVA SUI CONSIGLIERI COMUNALI, QUANDO LE DELIBERAZIONI RIGUARDINO LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, SIA NEI RIGUARDI DEL COMUNE CHE DEGLI ALTRI ENTI SOTTOPOSTI AL SUO CONTROLLO OD ALLA SUA VIGILANZA.

02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE RICORRE, ALTRESI', QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO O QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE, LITI E CONTABILITA' DEI RELATIVI CONGIUNTI ED AFFINI FINO AL 04 GRADO CIVILE.

03. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE E' ASSOLTO CON L'ALLONTANAMENTO DALL'AULA, SIA DAI BANCHI DESTINATI AI CONSIGLIERI, CHE DALLA ZONA RISERVATA AL PUBBLICO.

ART. 28

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 29

QUORUM FUNZIONALE

01. NESSUNA DELIBERAZIONE PUO' RITENERSI VALIDAMENTE ADOTTATA SE NON HA RIPORTATA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O I REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLO STESSO, RICHIEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. CONCORRONO, INVECE, AL COMPUTO PER LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) SCHEDE NULLE

B) SCHEDE BIANCHE.

04. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 30

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI

01. IL REGOLAMENTO FISSERA' LE MODALITA' DI LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE CONSILIARI, ANCHE ATTRAVERSO AUTOMATISMI CHE NE CONSENTANO L'APPROVAZIONE TACITA IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI.

ART. 31

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA NON APERTA AL PUBBLICO.

ART. 32

POLIZIA DELLE ADUNANZE

01. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE COMPETE AL SINDACO, IL QUALE, IN TALE QUALITA':

01. CONTROLLA L'ESISTENZA DEL NUMERO LEGALE;

02. DICHIARA APERTA LA SEDUTA E FA LE DICHIARAZIONI DI USO ANCHE A NOME DELLA GIUNTA;

03. SCEGLIE GLI SCRUTATORI (PER CHIAMATA 00 PER SORTEGGIO);

04. CONCEDE AI CONSIGLIERI LA FACOLTA' DI PARLARE SEGUENDO L'ORDINE COL QUALE HANNO CHIESTO LA PAROLA;

05. DIRIGE E MODERA LA DISCUSSIONE, RICHIAMANDO AD ATTENERSI ALL'ARGOMENTO GLI ORATORI CHE SE NE ALLONTANINO;

06. CURA L'OSSERVANZA DELLE LEGGI;

07. NEGA LO SVOLGIMENTO DI ORDINI DEL GIORNO FORMULATI CON FRASI SCONVENIENTI, OD ESTRANEI AGLI AFFARI IN DISCUSSIONE;

08. RICHIAMA ALL'ORDINE GLI ORATORI CHE NON OTTEMPERINO AI SUOI RICHIAMI E TOGLIE LORO LA PAROLA QUANDO CONTINUINO A NON OTTEMPERARLI;

09. PUO' ORDINARE CHE VENGA ESPULSO DALL'UDITORIO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE;

10. METTE AI VOTI LE PROPOSTE SULLE QUALI IL CONSIGLIO E' CHIAMATO A DELIBERARE E PROCLAMA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CON L'ASSISTENZA DEGLI SCRUTATORI;

11. DICHIARA CHIUSA, O SOSPESA O SCIOLTA L'ADUNANZA.

ART. 33

PRIMA ADUNANZA

01. IL CONSIGLIO TIENE LA SUA PRIMA SEDUTA ENTRO 10 GIORNI DALLA

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
03. L'ADUNANZA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. NELLA PRIMA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
05. NON SI FA LUOGO ALLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
06. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE, AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

ART. 34

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO, A NORMA DEL REGOLAMENTO, COSTITUIRSI IN GRUPPI DI UNO O PIU' COMPONENTI.
02. LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DEVE ESSERE COMUNICATA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA UNITAMENTE ALLA DESIGNAZIONE DI UN CAPOGRUPPO CHE NE ASSUME LA RAPPRESENTANZA.
03. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.
04. IL REGOLAMENTO DETERMINA, ALTRESI', LE FUNZIONI ED I COMPITI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPI.

ART. 35

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. SI HA PER ANZIANO, FRA ELETTI CONTEMPORANEAMENTE, IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
02. A PARITA' DI VOTI, SI HA PER ANZIANO IL CONSIGLIERE DI MAGGIORE ETA'.

ART. 36

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO STESSO DELLA PROCLAMAZIONE ED ESERCITANO LA LORO FUNZIONE FINO ALLA NOMINA DEI NUOVI ELETTI.
02. CON LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL CONSIGLIERE COMUNALE CONTINUERA' AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE.
03. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITE DALLA LEGGE .

ART. 37

POTERI

01. CIASCUN CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI DI ESERCIZIO DI TALI DIRITTI, COSI' COME LA DEFINIZIONE DELL'ESATTO AMBITO DELLA LOCUZIONE " UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO" , VERRANNO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

04. NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE, E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 38

DOVERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FANNO PARTE.

02. QUALORA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A PIU' DI 03 RIUNIONI CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. L'ISTANZA DI DECADENZA POTRA' ESSERE AVANZATA DA UN CONSIGLIERE COMUNALE O DA QUALSIASI ELETTORE DEL COMUNE E VERRA' DISCUSSA DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE PER ISCRITTO ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DELLA DECADENZA.

05. ENTRO IL PREDETTO TERMINE IL CONSIGLIERE COMUNALE POTRA' PRESENTARE DELLE PROPRIE OSSERVAZIONI, LE QUALI VERRANNO DISCUSSE UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DI DECADENZA.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 39

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE VANNO RASSEGNALE AL SINDACO, IL QUALE E' TENUTO AD INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E POTRANNO ESSERE REVOCATE FINO ALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' DEI RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, DI FORZE POLITICHE ED ECONOMICHE.

ART. 41

SPECIALI

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, PER SVOLGERE INCHIESTE O INDAGINI SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI, NONCHE' LO SCIoglimento AUTOMATICO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA.

03. UN APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINERA' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 42

RAPPORTI CON LA GIUNTA. DIRETTIVE GENERALI. AUDIZIONI

01. IL CONSIGLIO, NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, PUO' DISCUTERE ED APPROVARE DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI SULL'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA.

02. NELLO STESSO MODO, PUO' PREVEDERE SISTEMI DI AUDIZIONE E DI INCONTRO CON GIUNTA, SINDACO O SINGOLI ASSESSORI PER LA DISCUSSIONE E L'ESAME DI SPECIFICI PROBLEMI, NONCHE' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO CONFERITA ALLA GIUNTA MEDESIMA DALL'ARTT. 35 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 43

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 44

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA E CON IL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. PER DETERMINATI MOTIVI, LE FUNZIONI DI SEGRETARIO POSSONO ESSERE ESERCITATE DIRETTAMENTE DA UN MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. DI TALE SOSTITUZIONE SI DOVRA' FARE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE DELL'ADUNANZA.

04. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI A FAVORE E CONTRO OGNI PROPOSTA.

05. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE IL SUO VOTO E I MOTIVI DELLA SUA VOTAZIONE.

ART. 45

LA GIUNTA - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA N. 06 ASSESSORI, SCELTI FRA I CITTADINI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL'ARTT. 33, DELLA L. 8.6.1990 N. 142.

ART. 46

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI ED ADOTTATI.

ART. 47

ELEZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. ESSE DEVONO AVER LUOGO NEI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, O DALLA DATA DELLA VACANZA E - IN CASO DI DIMISSIONI - DALLA DATA IN CUI SONO STATE PRESENTATE DAL SINDACO O DA OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

04. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. LE PROPOSTE, CONTENUTE NEL SUINDICATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE.

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

05. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

07. QUALORA IN NESSUNA DELLE SEDUTE PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34, COMMA 02, E 39, COMMA 01, LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142.

08. LA 01' CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DAL VERIFICARSI DEI FATTI DI CUI AL 02 COMMA.

09. QUALORA VENGONO PRESENTATI DUE O PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, CON LA PROPOSTA DI DUE O PIU' ORGANI ESECUTIVI, LE OPERAZIONI DI

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEVONO ESSERE SVOLTE SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE.

ART. 48

DURATA IN CARICA. SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO, E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DALLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO, INVECE, LE FUNZIONI DI SINDACO VENGONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE DELEGATO.

04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO NE RIASSUME TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI, SALVO RIDELEGARLE AD ALTRO ASSESSORE.

05. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA 01ª SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

06. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E NELLA TERZA VOTAZIONE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 49

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E I SINGOLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE
- B) DIMISSIONI
- C) REVOCA
- D) DECADENZA
- E) RIMOZIONE
- F) SOPRAVVENUTE INCOMPATIBILITA'

ART. 50

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI O DI UN SINGOLO ASSESSORE

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE.

03. DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL'ARTT. 39, COMMA 01, LETT. B), N. 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142.

04. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

05. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL

CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

07. LE DIMISSIONI DI UN QUALSIASI ASSESSORE NON DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

08. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PERCHE' NE PRENDA ATTO.

09. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 51

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

07. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO, NEI SUCCESSIVI DIECI GIORNI.

08. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

09. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.

10. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 52

REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI

01. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI, QUANDO NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. LA REVOCA VIENE PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE, DOPO CHE SIA DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI REVOCA.

03. ENTRO IL PREDETTO TERMINE, L'ASSESSORE POTRA' PRESENTARE DELLE

PROPRIE OSSERVAZIONI, CHE VERRANNO DISCUSSE UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DI REVOCA.

04. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE REVOCATO.

05. PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI DI REVOCA E ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 53

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

03. ENTRO IL PREDETTO TERMINE, L'INTERESSATO POTRA' PRESENTARE DELLE PROPRIE OSSERVAZIONI CHE VERRANNO DISCUSSE UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. PER LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ADUNANZA SI FA RINVIO A QUANTO DISPOSTO AI COMMI 05 E 06 DEL DEL PRECEDENTE ARTT. 51.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTT. 50 - COMMA 01 - DEL PRESENTE STATUTO.

06. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DI UN ASSESSORE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 06 DELL'ARTT. 50 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 54

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI, SU DELEGA DEL SINDACO, SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. ESSI ESERCITANO LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

05. LE DELEGHE CONFERITE SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO.

06. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VENGONO COMUNICATE AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

07. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

ART. 55

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO, APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

ART. 56

COMPETENZE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. LA GIUNTA SVOLGE INOLTRE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:
 - A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;
 - B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI - OVE ISTITUITE - I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;
 - C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
 - D) PREDISPORRE LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;
 - E) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
 - F) PREDISPORRE LA STESURA DI CONTRATTI DI MUTUI;
 - G) PREDISPORRE LE BOZZE DI CONTRATTI PER GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, E LE RELATIVE PERMUTE;
05. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:
 01. ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
 02. CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.
06. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE.
07. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 57

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO ED IN SUA ASSENZA DALL'ASSESSORE DELEGATO O DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI

IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO QUANTO VERRA' STABILITO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO IL QUALE POTRA' PREVEDERE CHE LE STESSE NON SIANO SEGRETE E CHE POSSANO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI, OPPURE I CONSIGLIERI COMUNALI CHE HANNO SPECIFICA COMPETENZA NELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

04. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI AL COMUNE, NEL NUMERO FISSATO DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 58

L'ASSESSORE ANZIANO

01. NEI CASI IN CUI MANCA L'ASSESSORE DELEGATO LE FUNZIONI VICARIE VENGONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE ANZIANO, CHE E' L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 59

ASSESSORE DELEGATO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI AD UN ASSESSORE DELEGATO, IL QUALE SOSTITUIRA' IL SINDACO OGNI QUALVOLTA QUEST'ULTIMO SI ASSENTI O TEMPORANEAMENTE IMPEDITO.

02. L'ATTO DI DELEGA DOVRA' ESSERE COMUNICATO AL PREFETTO.

ART. 60

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ASSUMERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHILA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 61

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. EGLI ESERCITA LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE, ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI, ATTRIBUITI O DELEGATI AL COMUNE.

03. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

04. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO

DINNANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.
10 GENNAIO 1957 N. 03.
05. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL' OMESSO O RITARDATO
GIURAMENTO.

ART. 62

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA; FORMULA
L' ORDINE DEL GIORNO E DETERMINA IL GIORNO DELL' ADUNANZA;

B) ASSICURA L' UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PROMUOVENDO E
COORDINANDO L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI
ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA LA RATIFICA
DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA I
PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) PROVVEDE ALL' OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) PROVVEDE ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, QUALORA
QUEST' ULTIMO NON PROVVEDA NEI TERMINI ASSEGNATI;

I) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEGLI ESERCIZI
PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE
L' ESPLICAZIONE DEI SERVIZI, ALLE ESIGENZE GENERALI DEGLI UTENTI;

L) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

M) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDO ALLA
GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

N) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27
DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 ;

O) PRESIEDE LE GARE D' APPALTO;

P) STIPULA I CONTRATTI COMUNALI;

Q) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO
E DALLE LEGGI.

R) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL
REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 74 , COMMA 03 , DEL PRESENTE
STATUTO.

02. IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI
ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI
LEVA EDI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI
REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI
SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA
GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E
L' ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

ART. 63

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934 N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI MINACCE PER L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

TITOLO 03

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 64

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

- LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI DI BORGO E DI ZONA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA E RICONOSCE I LORO ORGANI ELETTIVI: CAPITANI E CONSIGLI DI BORGO, CON I QUALI INTRATTIENE RAPPORTI PRIVILEGIATI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE;

- L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

ART. 65

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA, APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, POLITICHE,

SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, SEDI OPPORTUNE ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO

IDONEO.

03. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

04. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO DAL COMUNE IL PAGAMENTO DI UN RIMBORSO.

ART. 66

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI, DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DEI LAVORATORI, DELLE FORZE SOCIALI E DI ALTRI ORGANISMI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSI.

02. APPOSITO REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE DETERMINATE FORME DI CONSULTAZIONI DA TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DOVRANNO ESSERE MENZIONATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA CHE HANNO PER OGGETTO LE MATERIE DELLA CONSULTAZIONE MEDESIMA.

04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

ART. 67

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI LORO COMPETENZA, CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA COMUNALE, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.

02. PER ISTANZA DEVE INTENDERSI LA RICHIESTA INTESA AD OTTENERE UN ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

03. PER PETIZIONE DEVE INTENDERSI UN INVITO A CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESERCITI I PROPRI POTERI.

04. PER PROPOSTA DEVE INTENDERSI UN'ATTIVITA' PROPULSIVA TENDENTE A SOLLECITARE L'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED AL TEMPO STESSO ESPRIMERE UN GIUDIZIO CIRCA IL CONTENUTO DELL'ATTO.

05. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA, CHE PROVVEDONO A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO SESSANTA GIORNI.

06. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' ELETTORI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA.

07. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTI DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

08. LA GIUNTA COMUNALE, PRELIMINARMENTE, VERIFICA L'INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE, SOTTO IL PROFILO DELL'AMMISSIBILITA' DELLA MATERIA, E DEL LORO CONTENUTO PUBBLICISTICO.
09. UNA VOLTA CHE L'ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA E' DICHIARATA AMMISSIBILE VIENE TRASMESSA ALL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROPRIE DETERMINAZIONI, IL CUI ESITO DOVRA' ESSERE NOTIFICATO AGLI INSTANTI NEL DOMICILIO ELETTO.

ART. 68

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE IDENTIFICA NEL REFERENDUM CONSULTIVO IL MEZZO IDONEO A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE DECISIONI AMMINISTRATIVE.
02. ESSO E' AMMESSO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE ED E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, COMMA 08 , DEL PRESENTE STATUTO.
03. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
- A) SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA;
 - B) SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - C) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
04. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' IL PROCEDIMENTO PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E LE SUCCESSIVE MODALITA' INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.
05. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E SULLA FORMULAZIONE DEL QUESITO DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA UNA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI, NOMINATA DAL CONSIGLIO STESSO AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI.
06. IL PARERE DELLA COMMISSIONE E' DI NATURA VINCOLANTE PER IL CONSIGLIO.
07. LA DATA DEL REFERENDUM E' FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA DELIBERA DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM.
08. L'INDIZIONE REFERENDARIA VIENE DISPOSTA CON ATTO DEL SINDACO A CUI DARA' LA PUBBLICITA' PREVISTA DAL REGOLAMENTO.
09. IL REFERENDUM SI INTENDERA' VALIDAMENTE SVOLTO QUALORA LA PERCENTUALE DEI VOTANTI ABBIA RAGGIUNTO IL 50% DEL CORPO ELETTORALE.
10. LA PROPOSTA SI INTENDERA' ACCOLTA QUALORA IL QUESITO ABBIA OTTENUTO, A NORMA DI REGOLAMENTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.
11. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
12. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 69

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO MEDESIMO.

ART. 70

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 71

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 72

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 73

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DELLE AREE DI SERVIZIO.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 74

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A' SENSI DELL'ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) LE ATTRIBUZIONI DEMANDATE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DELLE AREE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
- E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL'ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 75

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO:

- A) DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE DI SERVIZI.
- B) DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE EDI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.
- C) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERE, PROVVEDENDO AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI DELLE STESSE.
- D) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.
- E) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE, IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DELL'AREA DI SERVIZIO PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA STESSA, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI

ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE',
EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

F) ADOTTA, SENTITA LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL PERSONALE, I
PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ATTRAVERSO LE VARIE AREE DEI SERVIZI.

G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI I CONGEDI ORDINARI E
STRAORDINARI, LE ASPETTATIVE DEI DIPENDENTI.

H) ROGA I CONTRATTI, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, TRA CUI LE
ALIENAZIONI, LE LOCAZIONI, GLI ACQUISTI, LE SOMMINISTRAZIONI
ED APPALTI DI OPERE, ECC.

I) PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AI SENSI DI LEGGE E TIENE LO
SPECIALE REPERTORIO.

L) ESPRIME IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ARTT.
53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

M) EMANA ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L'APPLICAZIONE DI LEGGI E
REGOLAMENTI.

N) PARTECIPA AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL'AMBITO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CURANDO LA VERBALIZZAZIONE DEGLI
ATTI.

O) RAPPRESENTA IL COMUNE IN ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
COMUNALE.

P) E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO
PRETORIO DEL COMUNE.

TITOLO 05

DIFENSORE CIVICO

ART. 76

ISTITUZIONI E ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, O
DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, O DI ASSOCIAZIONI, IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA NELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ACCERTI SITUAZIONI
ANALOGHE A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI INTERVENIRE,
OPPURE QUALORA ABBA NOTIZIE DI ABUSI O POSSIBILI DISFUNZIONI O
DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI
INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE
COPIE DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA
ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DI INTERVENTO
DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 77

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE" .

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 78

REQUISITI PER LA NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI;

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DEL COMUNE.

ART. 79

RAPPORTO CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

TITOLO 06

SERVIZI PUBBLICI

ART. 80

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORSO CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA.

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

06. NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO.

ART. 81

ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA

SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI

AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O

LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATA CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL 01 COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE,

COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 82

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON ALTRI COMUNI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

04. LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA O AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 83

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, ECCEZION FATTA PER LE IPOTESI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 81 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 84

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO.

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE

REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 85

ORDINAMENTO FINANZIARIO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE.
02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI STATALI E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, CHE VENGONO DETERMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE ISPIRANDOSI A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA.
04. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO E DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI DI AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE
AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO, MEDIANTE RAZIONALITA' DI SCELTE EDI PROCEDIMENTI, L'EFFICACIA ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

ART. 86

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.
02. DI TUTTI I BENI PATRIMONIALI COMUNALI, MOBILI ED IMMOBILI, SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, CHE DEVONO ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATI. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.
03. I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO DIETRO CORRESPONSIONE DI CANONI, LA CUI TARIFFA E' FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO.
05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA COMUNALE PER I MOBILI, QUANDO LA REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE PER FARE FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

ART. 87

ORDINAMENTO CONTABILE

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. APPOSITO REGOLAMENTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, STABILISCE LE SPECIFICHE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' COMUNALE.

ART. 88

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ED AGLI ALTRI ATTI CHE LO CORREDANO TRA CUI LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, PREDISPOSTO, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO, VIENE REDATTO DALLA GIUNTA COMUNALE ED APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

04. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE.

ART. 89

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE, LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO ANNUALE.

02. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE, IN FORMA SINTETICA, NEL BILANCIO ANNUALE.

03. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SI INTENDONO EFFETTUATE ANCHE AL PIANO.

04. IL PIANO VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AL BILANCIO ANNUALE APPROVATO.

ART. 90

RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO, COMPILATO ED APPROVATO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO E' DELIBERATO, DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 91

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE VIENE SVOLTA DAL

REVISORE DEI CONTI.

02. LA NOMINA E LA DURATA IN CARICA DEL REVISORE E' REGOLATA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. IN CASO DI MORTE O DI CESSAZIONE DALL'INCARICO PER QUALSIASI CAUSA DEL REVISORE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE.

ART. 92

COMPITI DEL REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE ED IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO ED AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

02. A TAL FINE IL REVISORE DEL CONTO:

A) ESAMINA TUTTI GLI ATTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE ANNUALE DEI BILANCI PREVENTIVI E DEI RENDICONTI;

B) REDIGE LA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, CON LA QUALE VIENE ATTESTATA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, ESPRIMENDO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

C) HA DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE E PUO' RICHIEDERE ALTRE SPECIFICHE NOTIZIE AFFERENTI LA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO;

D) PRESTA ASSISTENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE QUALI VENGONO ESAMINATI ED APPROVATI I BILANCI PREVENTIVI ED I CONTI CONSUNTIVI;

E) COLLABORA CON LA FUNZIONE DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE, A TAL FINE, PUO' RICHIEDERE CHE IL REVISORE DEL CONTO ESPRIMA PARERI SU PROBLEMATICHE SPECIFICHE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, O SVOLGA ACCERTAMENTI SU FATTI CONTABILI E FINANZIARI;

F) DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI RISCONTRO DI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE.

ART. 93

RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE DEVE ADEMPIERE AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLA SUA ATTESTAZIONE E DEVE CONSERVARE IL SEGRETO SUI FATTI E SUI DOCUMENTI DI CUI HA CONOSCENZA PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

02. IL REVISORE E' REVOCATO IN CASO DI INADEMPIENZA AI DOVERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 94

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL RESPONSABILE DELLE AREE TECNICO-CONTABILE, ATTRAVERSO IL RICORSO A PROCEDURE INTERNE, SVOLGONO UN' ATTIVITA' DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO CHE DEVE CONSENTIRE LA VALUTAZIONE DELL' ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI E LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI.
02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE ANCHE PERMETTERE DI ACCERTARE CHE LE RISORSE SIANO OTTENUTE ED IMPIEGATE IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE.
03. DEI RILIEVI FATTI E DEI RISULTATI CONSEGUITI VIENE DATA INFORMAZIONE AGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.
04. NEL CASO CHE, ATTRAVERSO L' ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL' ESERCIZIO IN CORSO TALI DA DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA MUNICIPALE PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.
05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEFINISCE LE MODALITA' ED I TEMPI DI CONTROLLO DI GESTIONE.

TITOLO 08

APPALTO DEI LAVORI

ART. 95

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L' OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:
 - A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
 - B) L' OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
 - C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.
03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA IN VIGORE NONCHE' ALLE DISPOSIZIONI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITE O COMUNQUE VIGENTI NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO.
04. FERMO RESTANDO IL RISPETTO DI ADEGUATE FORME DI CONCORSUALITA', IL REGOLAMENTO POTRA' CONSENTIRE IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA QUANDO:
 - I LAVORI O LE FORNITURE NON SUPERINO IMPORTI DEFINITI PER SINGOLE CATEGORIE;
 - I LAVORI O LE FORNITURE ABBIANO CARATTERE SPECIALISTICO;
 - I LAVORI O LE FORNITURE PRESUPPONGANO UN RAPPORTO FIDUCIARIO CON L' INCARICATO DELLA PRESTAZIONE.
05. LE CONDIZIONI INDICATE RIVESTONO CARATTERE ALTERNATIVO E NON

CUMULATIVO.

ART. 96

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE.

03. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.

04. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 97

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL'ARTT. 04

- COMMI 03 E 04 - DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO INVIATE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, DANDO PUBBLICI AVVISI DI TALE DEPOSITO.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

04. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

05. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

ART. 98

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.

ART. 99

NORMA TRANSITORIA

01. FINO ALL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI O RICHIAMATI DAL PRESENTE STATUTO, TROVERANNO APPLICAZIONE - IN QUANTO COMPATIBILI - LE NORME FIN QUI POSTE DAL:

A) T.U.L.C.P. 04.02.1915 N. 148

B) T.U.L.C.P. 03.03.1934 N. 383

C) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

02. IL RINVIO MATERIALE OPERATO NON POTRA' - COMUNQUE - AVERE EFFETTI OLTRE UN ANNO DALLA APPROVAZIONE DELLO STATUTO.